Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

REGOLAMENTO (UE) 2024/2597 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2024

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dell'acido sorbico (E 200) e del sorbato di potassio (E 202) e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda le specifiche dell'acido sorbico (E 200), del sorbato di potassio (E 202) e del gallato di propile (E 310)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 2597 del 7.10.2024, pag. 1)

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 90748 dell'8.9.2026, pag. 1 (2024/2597)

▼B

REGOLAMENTO (UE) 2024/2597 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2024

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dell'acido sorbico (E 200) e del sorbato di potassio (E 202) e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda le specifiche dell'acido sorbico (E 200), del sorbato di potassio (E 202) e del gallato di propile (E 310)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Gli additivi alimentari acido sorbico (E 200), sorbato di potassio (E 202) e gallato di propile (E 310) che sono stati legalmente immessi sul mercato prima del 27 aprile 2025 possono essere aggiunti agli alimenti conformemente agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 fino all'esaurimento delle scorte.

▼C1

Gli alimenti contenenti acido sorbico (E 200), sorbato di potassio (E 202) o gallato di propile (E 310) che è stato legalmente immesso sul mercato prima del 27 aprile 2025 possono essere immessi sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

▼B

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'allegato II, punto 1, lettera b), punto 2, lettera b), e punto 3, si applica a decorrere dal 27 aprile 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, categoria alimentare 16 «Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4», la voce relativa all'uso di acido sorbico — sorbato di potassio (E 200-202) in *frutgtgrød, rote Grütze* e *pasha* fissato a 1 000 mg/kg è sostituita dalla seguente:

	«E 200-202	Acido sorbico — sorbato di potassio	1 000	(1) (2)	Solo *frugtgrød, rote Grütze* e *pasha*; dessert di gelatina a base di acqua aromatizzati alla frutta»

▼B

ALLEGATO II

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è così modificato:

1) la voce «E 200 acido sorbico» è così modificata:

a) la specifica «Descrizione» è sostituita dalla seguente:

«**Descrizione**	Aghi incolori o polvere bianca cristallina, scorrevole, di leggero odore caratteristico che non presentano cambiamento di colore dopo riscaldamento per 90 minuti a 105 °C»;

b) la specifica «Purezza» è sostituita dalla seguente:

«**Purezza**

Acqua	Non più dello 0,5 % (metodo di Karl Fischer)
Ceneri solfatate	Non più dello 0,2 %
Aldeidi	Non più dello 0,1 % (come formaldeide)
Arsenico	Non più di 0,1 mg/kg
Piombo	Non più di 0,1 mg/kg
Mercurio	Non più di 0,01 mg/kg
Zinco	Non più di 0,1 mg/kg»;

2) la voce «E 202 sorbato di potassio» è così modificata:

a) la specifica «Descrizione» è sostituita dalla seguente:

«**Descrizione**	Polvere bianca cristallina o granuli che non presentano cambiamento di colore dopo riscaldamento per 90 minuti a 105 °C»;

b) la specifica «Purezza» è sostituita dalla seguente:

«**Purezza**

Perdita all'essiccazione	Non più dell'1,0 % (105 °C, 3 ore)
Acidità o alcalinità	Non più dell'1,0 % circa (come acido sorbico o K_2CO_3)
Aldeidi	Non più dello 0,1 % (come formaldeide)
Arsenico	Non più di 0,1 mg/kg
Piombo	Non più di 0,1 mg/kg
Mercurio	Non più di 0,01 mg/kg
Zinco	Non più di 0,1 mg/kg»;

▼B

3) la voce «E 310 gallato di propile» è così modificata:

a) la specifica «Definizione» è sostituita dalla seguente:

«**Definizione**	Il gallato di propile è prodotto per esterificazione dell'acido gallico con propanolo. La reazione è catalizzata dall'acido solforico.
EINECS	204-498-2
Denominazione chimica	Gallato di propile; estere propilico di acido gallico; estere n-propilico di acido 3,4,5-triidrossibenzoico
Formula chimica	$C_{10}H_{12}O_5$
Peso molecolare	212,20
Tenore	Non meno del 98 % su base anidra»;

b) la specifica «Purezza» è sostituita dalla seguente:

«**Purezza**

Perdita all'essiccazione	Non più dello 0,5 % (110 °C, 4 ore)
Ceneri solfatate	Non più dello 0,1 %
Acido libero	Non più dello 0,5 % (come acido gallico)
Assorbimento specifico in etanolo	$E^{1\%}_{1cm}$ (275 nm) tra 485 e 520
Arsenico	Non più di 0,1 mg/kg
Piombo	Non più di 0,3 mg/kg
Mercurio	Non più di 0,1 mg/kg».